

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO

composta dai sigg.ri Magistrati

dr. Antonino Liberto Porracciolo	Presidente
dr. Cristina Midulla	Consigliere rel.
dr. Marinella Laudani	Consigliere

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 2202 dell'anno 2016 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente

TRA

DEDALO AMBIENTE AG3 S.P.A. IN LIQUIDAZIONE (C.F. 02298890845) con il patrocinio dell'avv. IACONO ELISA e dell'avv. LOMBARDO PAOLA (LMBPLA74D52E573A) e con elezione di domicilio in C/O AVV. M. ROCCELLA PIAZZA MARINA, 19 PALERMO

parte appellante

CONTRO

COMUNE DI CANICATTI (C.F. 00179660840) con il patrocinio dell'avv. VACCARO LOREDANA dell'Avvocatura Comunale

CONCLUSIONI DELLE PARTI

All'udienza del 02/04/2021 le parti concludevano ribadendo le conclusioni precisate nei rispettivi atti introduttivi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Corte di Appello di Palermo





Con sentenza del 134.7.2016, il Tribunale di Palermo, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'impugnazione proposta dal Comune di Canicattì, annullava la delibera assembleare della società d'Ambito Dedalo Ambiente AG 3 s.p.a., in liquidazione, adottata nella seduta del 22.6.2012 e poneva le spese del giudizio a carico della predetta società.

Avverso detta sentenza proponeva appello la Dedalo Ambiente s.p.a.

Disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. H del D.L. 18/2020 e precisate le conclusioni con note telematiche, in data 2.4.2021 la causa veniva posta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In primo grado, il Comune di Canicattì impugnava la delibera del 22.6.2021 con la quale era stato modificato il criterio di ripartizione del costo complessivo annuo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti tra i Comuni aderenti a Dedalo Ambiente AG 3, in liquidazione (società d'Ambito Territoriale Ottimale creata in data 31.12.2002 per la gestione dei rifiuti prodotti nel territorio composta, oltre che dal Comune attore, dai comuni di Camastra, Licata, Palma di Montechiaro, Naro, Ravanusa, Campobello di Licata e dalla Provincia Regionale di Agrigento).

Assumeva che, secondo quanto previsto originariamente, il criterio di ripartizione dei costi era basato sulla consistenza demografica di ciascun Comune d'ambito quale risultante dall'ultimo censimento disponibile (2001) mentre, con la citata delibera, era stato previsto di ripartire il costo complessivo per servizi e funzionamento relativo al 2011, nei primi sei mesi dall'1.1.2011 al 30.6.2011, secondo il criterio ad abitante sulla base





degli effettivi abitanti, per come verrà certificato dai segretari comunali alla data del 31.12.2010, mentre per i seguenti sei mesi dall'1.7.2011 al 31.12.2011, il criterio di ripartizione sarà quello per tonnellata di rifiuti solidi urbani tal quali conferiti in discarica. La presente proposta esplica i suoi effetti esclusivamente per il solo anno 2011 e revoca tutti gli atti in conflitto con essa; che la modifica in questione era contraria al principio statutario della consistenza demografica sotteso alla disciplina legislativa istitutiva degli ATO e non era stata preceduta dalla modifica del "piano d'ambito comprensivo del programma degli interventi necessari accompagnato dal piano finanziario e dal connesso modello gestionale ed organizzativo" di cui all'art. 203 comma 3 D. lvo n. 152/2006, essendo ancora in vigore quello adottato con ordinanza commissariale 116 del 2002; che il nuovo criterio di ripartizione del costo del servizio era stato adottato quando il contratto di gestione si era già rinnovato (art. 4 del contratto) per l'anno 2012 alle condizioni preesistenti, comprese quelle relative all'entità del corrispettivo determinato in ragione del numero degli abitanti (art. 9); che la modifica de qua non consentiva al Comune, che nel bilancio di previsione relativo all'anno 2011 e 2012 aveva impegnato le somme necessarie per far fronte ai costi del servizio basandosi sul criterio della consistenza demografica, di prevedere le necessarie coperture finanziarie; che il nuovo criterio di ripartizione, inoltre, si basava su dati non certi sia per la parte relativa all'accertamento del numero effettivo degli abitanti demandato alla certificazione dei segretari comunali, sia perché le quantità di rifiuti conferiti in discarica non corrispondevano a quelle effettivamente prodotte dal Comune.





La Dedalo Ambiente eccepiva l'incompetenza del giudice ordinario in favore degli arbitri, secondo la clausola 31 dello statuto, nonché l'infondatezza delle contestazioni di controparte.

Il Tribunale rigettava l'eccezione di incompetenza e, nel merito, l'impugnazione.

Osservava che era pacifico che con la delibera del 22.6.2012 l'assemblea dei soci di Dedalo Ambiente Ag 3 spa aveva modificato l'art. 6 dello statuto nella parte in cui prevedeva che la quota del costo di ciascun servizio principale svolto dalla società e posta a carico degli enti pubblici partecipanti venisse determinata "in proporzione alla quota di partecipazione", a sua volta determinata in ragione del numero di abitanti residenti in ciascun comune sulla base degli indici ISTAT al 31/12 dell'anno precedente alla data di costituzione della società, detratta la quota azionaria spettante alla Provincia (art. 7); che siffatta previsione rispondeva alla necessità per gli enti locali di preventivare le spese da affrontare e, quindi, di predisporre secondo le prescrizioni della finanza locale, il bilancio di previsione ossia procedere ad un'equa distribuzione delle risorse in loro possesso; che la sua violazione era contraria, oltre che allo statuto societario, anche alla normativa dettata in tema di finanza locale ed era, quindi, causa di annullamento; che, in effetti, in conseguenza di detta delibera la somma stanziata dal Comune di Canicattì nel bilancio di previsione per il 2011 secondo il criterio originario "euro per abitante" si era rivelata del tutto insufficiente a coprire i costi quantificati secondo il nuovo criterio previsto dalla delibera impugnata (a fronte dell'importo di 4.789.179,86 secondo il primo criterio, Dedalo Ambiente aveva richiesto il pagamento dell'importo di €





5.179.331,96).

Annulava, quindi, la delibera impugnata per contrarietà allo Statuto ed alle norme imperative in tema di finanza pubblica.

Con il primo motivo, lamenta l'appellante che il Tribunale ha rigettato l'eccezione di incompetenza ritenendo che l'arbitrato irrituale non sia ammissibile quando l'interesse cui il contratto è funzionale abbia natura eminentemente pubblicistica, attribuendo tale natura al rapporto tra Società e Comune.


Assume che il rapporto de quo aveva contenuto meramente patrimoniale risolvendosi nella individuazione dei criteri di ripartizione delle spese di gestione e non alle modalità del servizio, e verteva in tema di interessi soggettivi.

La doglianza non merita accoglimento.

Va premesso che il giudice di primo grado, per via di qualificazione dell'arbitrato in questione quale irrituale, ha osservato che la pubblica amministrazione non può ricorrervi quando l'interesse cui il contratto è funzionale (quale che sia la veste giuridica del soggetto che ne sia portatore e quale che sia lo strumento contrattuale che esso si determini ad utilizzare) abbia natura eminentemente pubblicistica; che nel caso in esame, tenuto conto che la costituzione della Dedalo Ambiente ATO AG 3 era avvenuta per la gestione del servizio, di natura assolutamente pubblicistica, di igiene ambientale, la clausola invocata doveva ritenersi nulla.

E sul punto, la decisione è conforme al pacifico orientamento giurisprudenziale secondo cui la P.A. non può avvalersi per la risoluzione delle controversie derivanti da contratti conclusi con privati dello strumento del cd.





arbitrato irrituale o libero poiché, in tal modo, il componimento della vertenza verrebbe ad essere affidato a soggetti (gli arbitri irrituali) che, oltre ad essere individuati in difetto di qualsiasi procedimento legalmente determinato e, pertanto, senza adeguate garanzie di trasparenza e pubblicità della scelta, sarebbero pure destinati ad operare secondo modalità parimenti non predefinite e non corredate dalle dette garanzie. (Cass. S.U. n. 8987 del 2009; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 7759 dell'08/04/2020).

Appare poi indubitabile che il servizio di nettezza urbana risponda ad un bisogno primario ed indispensabile della collettività.

Con ulteriore motivo, lamenta l'appellante che il Tribunale non ha indicato la normativa violata dalla delibera; che non sussisteva l'asserita violazione degli artt. 6 e 7 dello Statuto ad opera della delibera del 22.6.2012; che il Piano d'ambito approvato dalla Dedalo Ambiente ATO AG3 fissava, in maniera inusuale, un criterio di ripartizione del costo del servizio commisurato esclusivamente alla popolazione esistente in ogni Comune dell'ambito piuttosto che, come di norma avviene, secondo il criterio "euro per tonnellata di rifiuto gestito"; che già nel corso dell'assemblea straordinaria dei soci del 27.1.2011 convocata per la nomina del liquidatore veniva proposto di conferire allo stesso la direttiva di ripartire il costo del servizio non più sul parametro euro per abitante ma di euro per tonnellata di rifiuto conferito; che nominato il liquidatore veniva impartita allo stesso la direttiva di ripartire il costo del servizio non più sul parametro euro per abitante ma euro per tonnellata di rifiuto conferito ed in quella sede il Comune di Canicattì esprimeva voto favorevole; che nell'assemblea dei soci del 22.12.2011 il predetto Comune proponeva di continuare ad adottare il cri-





terio dei costi euro/abitante; che la modifica era stata adottata in ossequio al principio comunitario “chi inquina paga”; che in ordine alla ritenuta violazione dell’art. 26 dello Statuto societario ritenuta dal Tribunale, le pesate indicate dalla Dedalo per il Comune di Canicattì relative all’anno 2011 erano corrispondenti a quelle effettivamente comunicate, cosicchè la delibera era legittima; che la Dedalo Ambiente aveva inviato le tabelle relative ai costi di gestione e di funzionamento relative all’anno 2012 con annesse ripartizioni in funzione della partecipazione societaria e delle quantità presunte di rifiuti prodotti; che la certezza delle pesate di R.S.U: conferiti giornalmente da ogni Comune nella discarica di Siculiana per il periodo luglio – dicembre 2011 era desumibile adi prospetti forniti dalla ditta che gestisce detta discarica; che le differenze di somme stanziare dal Comune di Canicattì a seguito della variazione dei criteri di costo del servizio per il secondo semestre del 2011 ammontavano ad € 382.520,04; che la maggiore somma dovuta alla Dedalo Ambiente per il servizio reso avrebbe potuto essere prevista come debito fuori bilancio e/o dilazionata nel tempo.

La censura va rigettata, in quanto priva di argomenti congruenti alla motivazione del Tribunale.

Come rilevato dal giudice di primo grado, infatti, l’art. 26 dell’atto costitutivo della Dedalo prevedeva che “ogni anno, prima dell’inizio del successivo esercizio finanziario, l’assemblea ordinaria approva il piano d’ambito pluriennale contenente la previsione del tasso di copertura del servizio nel rispetto delle prescrizioni della finanza locale, nonché le tariffe, nel rispetto della normativa vigente e del criterio di perequazione” mentre la delibera de qua, adottata il 22.6.2012, ha modificato il criterio di ripartizione dei





costi (anche) per l'esercizio precedente a quello in corso ("per i seguenti sei mesi dal 1.7.2011 al 31.12.2011 il criterio di ripartizione sarà quello per tonnellata di rifiuti solidi urbani tali quali conferiti i discarica).

La sua contrarietà alla norma statutaria appare, quindi, evidente.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da Dedalo Ambiente AG 3 s.p.a. in liquidazione nei confronti del Comune di Canicattì avverso la sentenza del Tribunale di Palermo del 13.7.2016.

Condanna l'appellante al pagamento delle spese di questo grado liquidate in € 8.066,00, oltre spese generali, cpa e iva come per legge.

Dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 bis dell'art. 13 del D.P.R. 30.5.2002 n. 115.

Così deciso nella camera di consiglio della III sezione civile della Corte di Appello di Palermo il 6.7.2021

Il consigliere est.

(Cristina Midulla)

Il Presidente

(Antino Liberto Porracciolo)

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Antonino Liberto Porracciolo e dal consigliere relatore dr.ssa. Cristina Midulla, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.

